Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 131
2º Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 21 gennaio 2019

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria (pomeridiana) . . . . . *Pag.* 3

Plenaria (notturna) . . . . . » 57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Lunedì 21 gennaio 2019

Plenaria

8ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(989) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati presentati numerosi subemendamenti agli emendamenti dei relatori, pubblicati in allegato. Sono stati altresì presentati gli emendamenti 1.33 (testo 2) e 11.0.9 (testo corretto), anch'essi pubblicati in allegato.

Informa quindi le Commissioni riunite che sono stati ritirati gli emendamenti 3.107, 3.0.20, 3.0.58, 3.0.88, 3.0.138, 6.13, 6.0.37, 6.0.44, 11.32, 11.0.70, 11.0.112, 11.0.139, 11.0.40 e 11.0.155, nonché i subemendamenti 11.0.1000/1 e 11.0.1000/2.

Interviene il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, ricordando di avere aggiunto la propria firma all'emendamento 11.0.155, che risulta tuttavia ritirato dai presentatori. In ragione di ciò dichiara di far propria la predetta proposta emendativa.

Si procede all'esame delle proposte riferite all'articolo 4.

Su proposta della relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* sono accantonati gli emendamenti: 4.2, 4.3 (testo 3), 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.0.1, 4.0.2 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9, 4.0.16 (testo 3), 4.0.17 (testo 2), 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21 (testo 2), 4.0.27 e 4.0.28.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* presenta l'emendamento 4.0.25 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene del pari accantonato.

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.1. Esprime quindi parere contrario sulle proposte 4.4, 4.5, 4.8, 4.11, 4.12, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13 e 4.0.25.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforma a quello della relatrice.

Accogliendo l'invito della relatrice, i presentatori ritirano l'emendamento 4.1.

Previa verifica del numero legale, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.8.

Con riferimento alla proposta 4.11, il senatore VITALI *(FI-BP)*, dissente dal parere contrario poc'anzi espresso dalla relatrice, argomentando la propria posizione.

Su proposta della RELATRICE, l'emendamento 4.11 viene quindi accantonato.

Successivamente, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono le proposte 4.12, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12 e 4.0.13.

Interviene incidentalmente il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, domandando delucidazioni sull'inammissibilità pronunciata sull'emendamento 4.0.14 ed adducendo ulteriori ragioni a sostegno dei contenuti della proposta.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MARGIOTTA *(PD)*, rilevando che, stante il numero elevato delle proposte accantonate, nonché la mancanza dei prescritti pareri della Commissione bilancio, appare difficile che le Commissioni riunite possano concludere i propri lavori entro la giornata odierna.

Considerata l'assoluta inopportunità di iniziare l'esame in Assemblea senza il conferimento del mandato ai relatori, auspica pertanto che le forze politiche di maggioranza possano negoziare, nelle opportune sedi, ulteriore tempo per consentire un ponderato esame di tutti gli emendamenti presso le Commissioni riunite.

Alle considerazioni svolte dal senatore Margiotta si associa il senatore VITALI *(FI-BP)*, sottolineando, del pari, l'opportunità di consentire la regolare conclusione dei lavori presso le Commissioni riunite.

Il presidente COLTORTI, pur auspicando che le Commissioni possano concludere l'esame di tutti gli emendamenti riferiti al decreto-legge, osserva che un'eventuale variazione del calendario dell'Assemblea potrà essere decisa solo in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Interviene quindi il senatore PATUANELLI *(M5S)*, precisando che è intenzione delle forze di maggioranza concludere regolarmente l'esame presso le Commissioni riunite e che tale esigenza sarà rappresentata all'inizio della seduta dell'Assemblea, prevista per domani alle ore 9,30.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Su proposta della RELATRICE sono accantonati gli emendamenti 5.27 (testo 2), 5.61, 5.68, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.22, 5.0.24 (testo 2) e 5.500, con i relativi subemendamenti.

Invita poi al ritiro degli emendamenti 5.18, 5.19 (testo 2), 5.33, 5.67 e 5.0.6.

Il senatore SANTILLO *(M5S)* ritira l'emendamento 5.18 e lo trasforma in ordine del giorno, pubblicato in allegato.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ritira gli emendamenti 5.67 e 5.0.6.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* ritira gli emendamenti 5.19 (testo 2) e 5.0.16.

La relatrice PIROVANO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.34, 5.35, 5.36, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.60, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il presidente COLTORTI pone l'accento sull'atteggiamento costruttivo tenuto dalle forze di maggioranza, le quali hanno proceduto al ritiro di tutte le loro proposte relative all'articolo 5 in considerazione della particolare delicatezza delle problematiche inerenti alla riforma del codice dei contratti pubblici, la cui trattazione sarà rinviata a un provvedimento più organico, da esaminare presso la Commissione Lavori pubblici.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* precisa che è intenzione del Governo e delle forze politiche di maggioranza procedere al varo di una legge delega relativa alla revisione del codice dei contratti pubblici.

Parallelamente, si procederà al varo di un disegno di legge volto, nelle more della riforma generale della disciplina, a introdurre nell'ordinamento le disposizioni più urgenti, al fine di venire incontro alle numerose ed impellenti esigenze rappresentate dagli operatori economici.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)*, preso atto di quanto rappresentato dal senatore Patuanelli, dichiara di ritirare tutte le proposte a sua firma riferite all'articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.69 e 5.71, di cui auspica un'attenta valutazione da parte delle forze politiche di maggioranza.

Risultano pertanto ritirati gli emendamenti 5.8, 5.10, 5.12, 5.20, 5.23, 5.26, 5.28, 5.34, 5.40, 5.43, 5.45, 5.47, 5.49, 5.51, 5.53, 5.72, 5.0.3, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11 e 5.0.13.

Il senatore SACCONE *(FI-BP)* invita le Commissioni a considerare attentamente le problematiche inerenti all'imminente scadenza, per numerose imprese italiane, delle relative certificazioni SOA. Senza un opportuno provvedimento di proroga, infatti, le predette aziende si troverebbero impossibilitate a partecipare a qualunque gara di appalto.

Il senatore VITALI *(FI-BP)*, preso atto di quanto rappresentato dal senatore Patuanelli, ritira gli emendamenti 5.2, 5.7, 5.0.5. 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.12.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* invita le Commissioni riunite a valutare attentamente le problematiche sottese all'emendamento 5.70, argomentando la propria posizione.

Interviene da ultimo il senatore RUSPANDINI *(FdI)*, esprimendo apprezzamento per quanto osservato dal senatore Patuanelli, ma invitando contestualmente le Commissioni riunite a soffermarsi sulle delicate problematiche inerenti alle stazioni appaltanti, che dovrebbero beneficiare, a suo avviso, di significativi interventi legislativi.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi le proposte 5.5, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 e 5.35.

Interviene il senatore RUSPANDINI *(FdI)*, argomentando a sostegno dell'emendamento 5.36.

Replica il presidente COLTORTI, precisando che sulla predetta proposta emendativa la 5ª Commissione si è comunque pronunciata in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.36 risulta respinto.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono inoltre gli emendamenti 5.38, 5.39, 5.41, 5.42, 5.44, 5.46, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.60, 5.63, 5.64, 5.65 e 5.66.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.69, argomentando la propria posizione ed esprimendo forte criticità sull'effettiva utilità della Centrale unica di progettazione delle opere pubbliche, recentemente istituita con l'ultima legge di bilancio.

Alle osservazioni del senatore Margiotta si associano i senatori Loredana DE PETRIS *(Misto-LeU)* e PARRINI *(PD)*.

Dissente invece il senatore SANTILLO *(M5S)*, rilevando che il testo definitivo della legge di bilancio prevede l'istituzione di una struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici che potrà fornire, per contro, un efficace sostegno all'attività delle stazioni appaltanti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.69 viene respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulle proposte 5.70 e 5.71, di identico tenore, rimarcando le rilevanti problematicità sottese al comma 912 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, relativo al temporaneo innalzamento della soglia economica al di sotto della quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto dei lavori, problematicità sottolineate altresì dal presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone.

Alle considerazioni svolte dal senatore Margiotta si associa la senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)*.

Dissentono invece, argomentando le rispettive posizioni, i senatori RUSPANDINI *(FdI)*, VITALI *(FI-BP)*, PATUANELLI *(M5S)* e PEPE *(L-SP-PSd'Az)*, cui replica, a sua volta, il senatore MARGIOTTA *(PD)*.

Dopo un intervento del senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, che si pone problematicamente sia rispetto alle posizioni espresse dai senatori del Gruppo del Partito democratico sia rispetto alle dichiarazioni del Presidente dell'ANAC, interviene la relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*, ribadendo il proprio parere contrario e sottolineando i numerosi benefici in favore degli enti locali che discenderanno dall'applicazione del comma 912 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Tale disposizione, peraltro, appare pienamente funzionale alla indifferibile necessità di mettere adeguatamente in sicurezza il patrimonio pubblico.

Interviene il senatore ZANDA *(PD)*, argomentando in favore degli emendamenti, ponendosi criticamente su quanto osservato dal senatore Mallegni e dalla relatrice ed osservando che la disposizione di cui al comma 912, pur comprensibile in linea di principio, rischia di produrre concrete difficoltà, stante l'attuale e assai limitata capacità di controllo dello Stato, sia a livello tecnico che amministrativo.

Alle osservazioni formulate dal senatore Zanda si associa il senatore MANCA *(PD)*.

Replica quindi il vice ministro GALLI, ponendosi a sua volta criticamente su quanto osservato dai commissari del Gruppo del Partito democratico e osservando che la soglia prevista dalla precedente legislazione, di soli 40 mila euro, appariva troppo contenuta, mettendo di fatto gli enti locali nell'impossibilità di provvedere a fondamentali ed indifferibili esigenze.

Con riferimento, poi, a quanto osservato dal senatore Zanda, rileva che lo Stato disponeva di efficaci uffici tecnici di controllo, in seno alle Province, compromessi però dalle riforme legislative operate dai passati esecutivi di Centro-sinistra.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* si associa invece alle osservazioni espresse dai senatori Margiotta e Zanda, ponendosi a sua volta criticamente sulle posizioni espresse dalle forze politiche di maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 5.70 e 5.71 sono quindi respinti dalle Commissioni riunite.

Risultano altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.10.

Apprezzate le circostanze, il presidente COLTORTI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,25.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, lamentando la presenza, nei locali antistanti l'Aula dove le Commissioni riunite svolgono i propri lavori, di numerosi rappresentanti della stampa, lobbisti e rappresentanti di aziende.

Il presidente COLTORTI ricorda che i lavori alle Commissioni possono essere seguiti dall'esterno, essendo stata autorizzata la trasmissione sul circuito interno.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Sono ritirate dai presentatori le proposte 6.14, 6.0.3, 6.0.9, 6.0.27 (con contestuale presentazione dell'ordine del giorno G/989/26/1 e 8, pubblicato in allegato) e 6.0.34 (con contestuale presentazione dell'ordine del giorno G/989/27/1 e 8, pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 6.3 (testo 2), 6.4, 6.8 (testo 2), 6.9, 6.10, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.12, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.23, 6.0.24, 6.0.25, 6.0.26, 6.0.31, 6.0.35, 6.0.39 e 6.0.40 vengono accantonati.

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* esprime parere contrario sulle proposte emendative 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.11, 6.0.4, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.16, 6.0.18, 6.0.21, 6.0.29, 6.0.30, 6.0.32, 6.0.33 e 6.0.36. Invita, inoltre, i proponenti a ritirare l'emendamento 6.0.28.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme.

Dopo che i proponenti hanno dichiarato di accogliere l'invito al ritiro formulato dalla Relatrice, il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* dichiara di fare proprio l'emendamento 6.0.28, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.11, 6.0.4, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.18, 6.0.21, 6.0.29, 6.0.30, 6.0.33 e 6.0.36.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Su proposta della relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*, sono accantonati gli emendamenti 7.2 (testo 2), 7.0.1, 7.0.5 (testo 2), 7.0.6 e 7.0.8 (testo 2).

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Il vice ministro GALLI esprime parere conforme.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono le proposte emendative 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Su proposta della relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*, sono accantonati gli emendamenti 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14, nonché degli emendamenti 8.500 e 8.0.500 con i relativi subemendamenti.

La relatrice PIROVANO esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.4, 8.5 e 8.6.

Il vice ministro GALLI si pronuncia in senso conforme a quello della relatrice.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono le proposte emendative 8.1, 8.4 e 8.5.

Interviene, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.6, a nome della propria parte politica, il senatore MARGIOTTA, argomentando la propria posizione.

Posto ai voti, anche l'emendamento 8.6 risulta respinto.

Il presidente COLTORTI informa le Commissioni riunite che l'esame del provvedimento proseguirà nell'odierna seduta notturna, a partire dagli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8 del decreto-legge.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente COLTORTI, apprezzate le circostanze, propone di posticipare l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20,30, alle ore 21.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 19.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989

(al testo del decreto-legge)

G/989/25/1 e 8 (*già* em. 5.18)
SANTILLO, PATUANELLI, GRASSI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento reca norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, intervenendo sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione;

considerato che:

il nuovo Codice dei Contratti Pubblici è entrato in vigore ad aprile 2016, con l'obiettivo di definire un quadro normativo in linea con l'Europa, capace di garantire a tutti gli attori del mercato regole chiare ed efficaci, in chiave di crescita del Paese e di rilancio degli investimenti. La riforma operata con il nuovo Codice, dopo più di due anni dalla sua entrata in vigore, appare ancora lontana da un suo definitivo compimento. In questo contesto, il decreto correttivo n. 56 del 2017, non ha sciolto tutti quei ''nodi'' che impediscono il pieno raggiungimento delle finalità di rilancio del settore;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato a fine 2018 gli esiti della consultazione pubblica per la modifica al Codice degli Appalti avviata lo scorso 10 agosto e conclusasi il 10 settembre. Le istanze degli operatori sono finalizzate a garantire: efficienza del sistema dei contratti pubblici, semplificazione del quadro normativo, eliminazione delle criticità nella fase applicativa. In particolare, i temi predefiniti sui quali si è concentrato il maggior numero di richieste di modifica, sono stati: il subappalto; i criteri di aggiudicazione; la disciplina dell'anomalia; i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell'impugnativa; la nomina e i requisiti del RUP; i motivi di esclusione; gli incentivi per le funzioni tecniche;

anche alla luce di quanto già emerso nell'ambito dell'Indagine conoscitiva deliberata dalla 8º Commissione del Senato, è evidente che si continua a registrare una diffusa tendenza a disapplicare il Codice in particolare in occasione di accadimenti straordinari, nonché un costante allungamento dei tempi per l'avvio dei progetti e dei lavori da affidare;

appare necessario provvedere ad avviare una riforma volta a garantire la correzione delle imprecisioni ancora presenti nel Codice, l'effettiva applicazione delle norme esistenti e il relativo consolidamento nella prassi applicativa,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire una riforma condivisa del Codice dei contratti pubblici, finalizzata a promuovere l'efficienza del sistema dei contratti pubblici, a favorire la semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza, nonché a superare le criticità sul piano applicativo.

G/989/26/1 e 8 (*già* em. 6.0.27)

SANTILLO, NATURALE, FEDE, ROMAGNOLI, ACCOTO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure in materia ambientale;

i consorzi di bonifica, con compiti di presidio e di tutela territoriale, svolsero un ruolo cardine nel contesto socio-economico degli anni '30. Nei decenni successivi, a seguito di un repentino sviluppo economico del Paese, il loro ruolo, forte nel periodo in cui vennero istituiti, andò lentamente a venir meno;

tale condizione, invece di essere affrontata in maniera risolutiva da parte del legislatore nazionale, veniva spesso gestita con atti normativi che rendevano, da un lato, la funzione operativa dei consorzi sempre più generica e non definita, dando così luogo a eccessive interpretazioni e, dall'altro, a un indebitamento economico degli stessi sempre più consistente, affrontato con continui contributi pubblici elargiti 'a pioggia' e con la massima libertà emissiva concessa, di fatto, ai consorzi nel richiedere contributi ai presunti consorziati;

a quanto descritto si va ad aggiungere: la stortura con cui le Regioni, nel provvedere all'accorpamento dei vecchi consorzi, andavano - di fatto - a generare nuovi enti con una situazione finanziaria già provata in partenza, frutto dei vecchi debiti ereditati dai consorzi originari; l'emissione di decine di migliaia di richieste di contributi consortili, che solitamente si trasformavano in cartelle esattoriali, che andavano oltre la parte legata all'irriguo o al provato miglioramento fondiario e che venivano percepite come mera richiesta di un tributo che nulla aveva a che vedere con un reale e provato beneficio fondiario del proprio immobile; l'assenza, in diverse Regioni, di un piano di bonifica generale approvato dagli enti delegati, quali le amministrazioni regionali, che ha causato ricorsi sistematici di cittadini e associazioni di categoria nelle varie commissioni tributarie, con costi ricadenti sui cittadini ricorrenti e sugli stessi consorzi chiamati a difendersi in giro per l'Italia e che li vedevano spesso soccombenti;

si riporta il caso della Regione Marche, in cui la giunta regionale ha attributo al consorzio di bonifica le urbanizzazioni delle stalle per gli allevatori terremotati, alcune attività riguardanti la ricostruzione degli edifici sanitari colpiti dagli eventi sismici e ha individuato lo stesso come soggetto attuatore per le attività legate alla mitigazione del rischio idrogeologico (opere idrauliche nei corsi d'acqua) e per la ricognizione dello stato di fatto di tutti i ponti esistenti sui fiumi e torrenti principali della Regione; attribuzione che, sostanzialmente, ha generato un accavallamento di funzioni tra vari enti, esautorando gli uffici del Genio Civile Regionali di funzioni che da sempre hanno esercitato e in cui hanno, oltre la memoria storica, anche la massima specializzazione;

numerosi sono, poi, ricorsi dei cittadini alle varie commissioni tributarie e diverse sono le sentenze degli enti giudiziari o addirittura della Corte Costituzionale, che si trova sovente chiamata ad esprimersi sulla legittimità di leggi regionali riguardanti i consorzi di bonifica;

diverse poi sono le criticità riguardanti le elezioni degli organi gestionali, soprattutto per ciò che riguarda la trasparenza e l'effettiva partecipazione democratica dei consorziati, elezioni che risultano essere fondamentale per la gestione amministrativa e direttiva dell'ente.

impegna il Governo:

attraverso precipui interventi e nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, a:

a) favorire l'approvazione, da parte delle Regioni, di un reale piano generale di bonifica, propedeutico all'individuazione dei consorziati chiamati a votare gli organi di rappresentanza per la gestione delle attività e delle risorse economiche consortili;

b) porre in essere ogni azione utile volta a disincentivare la delega, da parte delle Regioni nei confronti dei consorzi di bonifica competenti, di

funzioni estranee ai consorzi di bonifica stessi, stante altresì la penuria di mezzi e personale interno specializzato;

c) sanare la problematica relativa alle numerose azioni di tutela dei propri diritti, poste in essere da parte dei cittadini nelle opportune sedi giudiziali, con riferimento all'attività dei consorzi di bonifica, ai connessi servizi resi e ai tributi richiesti.

G/989/27/1 e 8 (*già* em. 6.0.34)
CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge contiene misure di semplificazione in materia ambientale;

in materia di vincoli ambientali sui corsi d'acqua, prima il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge, 8 agosto 1985, n. 431, nota come «legge Galasso», e poi le norme sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, e da ultimo, in particolare, l'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «codice dei beni culturali e del paesaggio» hanno sottoposto ad una disciplina restrittiva l'utilizzo dei «fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, (...), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»;

lo scopo della norma è chiaramente quello di tutelare il paesaggio garantendo nel contempo la sicurezza e la pubblica incolumità in caso di esondazioni;

esempi storici di grande qualità architettonica come il ponte Vecchio a Firenze e quello di Rialto a Venezia testimoniano la felice ambientalizzazione nel paesaggio urbano del nostro Paese di ponti coperti e abitati;

nel 2012 è stato inaugurato a Parma un ponte coperto, denominato «Ponte Nord»; ovviamente il relativo permesso a costruire ha regolarmente superato le questioni paesaggistiche, essendo la costruzione regolarmente autorizzata dalle autorità competenti;

tuttavia gli edifici sopra il ponte non hanno ancora potuto essere utilizzati permanentemente, proprio a causa del sopraccitato vincolo Galasso e ciò nonostante le casse di espansione presenti sul corso d'acqua

e le altre opere idrauliche a monte del manufatto garantiscano l'incolumità delle persone, addirittura con un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene;

l'impossibilità di utilizzare il ponte crea un grave degrado per la città di Parma e una situazione urbanistica paradossale che richiede una immediata soluzione con impegno proficuo del Governo, anche in funzione di Parma 2020 capitale della cultura;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché i volumi edilizi autorizzati e costruiti su infrastrutture a scavalco di corpi idrici, con particolare riferimento al Ponte Nord di Parma e in funzione dell'avvicinarsi di Parma 2020 capitale della cultura, possano essere utilizzati permanentemente, qualora si riscontri la presenza sul corso d'acqua principale di casse di espansione o altre opere idrauliche a monte del manufatto, idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, fatta salva la possibilità per il sindaco territorialmente competente di chiudere l'infrastruttura in caso di previsione di pericolo, anche come misura di prevenzione.

Art. 1.

1.33 (testo 3)

DRAGO, BOTTICI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non operano nei confronti delle imprese i cui membri degli organi amministrativi o i soci illimitatamente responsabili siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti delitti:

di cui agli articoli 338, 346-*bis,* 347, 353, 355, 356, 514, 515 e 640 del codice penale, nonché agli articoli di cui al libro II, titolo sesto, capo II del medesimo codice;

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

di cui agli articoli 2621, 2621-*bis*, 2621-*ter*, 2622 del codice civile;

di cui agli articoli 216 e 217 della legge 16 marzo 1942, n. 267;

di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

8-*ter*. L'esclusione dai benefici di cui al presente articolo opera anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 8-*bis*, destinatari di misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

1.0.500/1

MARGIOTTA, PARRINI, D'ALFONSO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-*bis*», *sopprimere il comma 1.*

1.0.500/2

MARGIOTTA, PARRINI, D'ALFONSO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-*bis*», *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

1.0.500/3

MARGIOTTA, PARRINI, D'ALFONSO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-*bis*», *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

1.0.500/4

MARGIOTTA, PARRINI, D'ALFONSO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-*bis*», *sopprimere il comma 2.*

1.0.500/5

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, MONTANI, AUGUSSORI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, PEPE, FAGGI

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-*bis*», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 57, alla lettera *d-bis)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad esclusione della attività a seguito di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale"».

1.0.500/6

SACCONE, VITALI

All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter*. 1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n 50 e s.m.i., dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 14, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all'articolo 83, comma 2, le attestazioni in corso di validità possono essere utilizzate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, qualora su istanza dell'operatore economico qualificato la SOA accerti i seguenti requisiti:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

b) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari dell'ultimo anno, calcolata ai sensi dell'articolo 79, comma 2, letta b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno tre esercizi tra gli ultimi cinque;

d) continuità nell'iscrizione in Cassa Edile laddove sia qualificato per l'esecuzione di lavorazioni merceologicamente riconducibili all'edilizia e per le quali sia prevista l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia;

e) non sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero non abbia depositato la relativa istanza, ovvero si trovi in stato di fallimento.

In tal caso, il corrispettivo riconosciuto alla SOA è pari al venti per cento della tariffa di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in cui N e C sono rispettivamente il numero delle categorie e la sommatoria degli importi delle classifiche possedute dall'impresa indicate nella precedente attestazione.Al momento della consegna dei lavori, l'affidatario che utilizza l'attestazione ai sensi del presente comma dichiara la disponibilità di personale e attrezzature per l'esecuzione dell'appalto".».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «il seguente», *con le seguenti:* «i seguenti».

Art. 3.

3.500/1

MARGIOTTA

All'emendamento 3.500, al comma 1-ter, *capoverso* «4-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il presente comma si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.».

3.0.600/1

CIAMPOLILLO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *sopprimere i commi da 1 a 6.*

3.0.600/2

BUCCARELLA, DE PETRIS

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *sopprimere i commi da 1 a 6.*

3.0.600/3

MARTELLI, DE PETRIS

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *sopprimere i commi da 1 a 6.*

3.0.600/4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *sopprimere il comma 1.*

3.0.600/5
De Bonis

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *ai commi 1 e 3 sopprimere le parole:* «ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate»;

2) *i commi 2 e 6 sono soppressi.*

3.0.600/6
Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole:* «si provvede» *con le seguenti:* «il Servizio fitosanitario nazionale e i Servizi fitosanitari competenti per territorio, provvedono».

3.0.600/7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «in deroga ad ogni disposizione vigente», *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

3.0.600/8
Buccarella, De Petris

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *sopprimere il comma 2.*

3.0.600/9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *sopprimere il comma 2.*

3.0.600/10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *sopprimere il comma 6.*

3.0.600/11

Stefano, Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *sopprimere il comma 7.*

3.0.600/12

Bernini, Aimi, Barboni

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis* Limitatamente agli eventi climatici avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018, le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità sono concesse alle imprese agricole, con effetto immediato, anche in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento dello stato di calamità, a condizione che la Regione abbia certificato, per le imprese agricole danneggiate, la perdita di almeno il 50 per cento della produzione. In presenza delle condizioni di cui al precedente periodo è sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende agricole danneggiate. La Regione è autorizzata ad anticipare, fino a quattro mesi, i tempi di erogazione dei contributi del Piano di sviluppo rurale e ulteriori contributi di competenza regionale, per le aziende agricole che ne facciano richiesta e che siano beneficiarie dei contributi stessi, e per le quali la Regione abbia certificato la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, 12 milioni per l'anno 2020, e 8 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.0.600/13

BERNINI, AIMI, BARBONI

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-*bis*», *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis* In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21/12/2017, gli eventi avversi di "gelo e brina" sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella a, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000.

3.0.500/1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

All'emendamento 3.0.500, capoverso «Art. 3-*bis*», *sostituire le parole da:* «alla modalità» *fino alla fine del comma 1 con le seguenti:* «al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) – 1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, è aggiunto in fine il seguente capoverso: "Per favorire gli arrotondamenti ed accorpamenti di proprietà, gli atti di rogito che abbiano ad oggetto appezzamenti di terreno a destinazione urbanistica agricola, di superfice non superiore ai 2500 mq o con valore non superiore a 5000 euro, fruiscono delle medesime agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 del presente decreto"».

3.0.500/2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

All'emendamento 3.0.500, capoverso «Art. 3-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «evoluzione del SIAN,» *sopprimere la parola:* «anche».

3.0.500/3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

All'emendamento 3.0.500, capoverso «Art. 3-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «Consip S.p.a.» *inserire il seguente periodo:* «La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99-SIN spa, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.0.25 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente:

"25-*bis*. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

5.500/1

MARGIOTTA, PARRINI, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 5.500, sopprimere il comma 2-bis.

5.500/2

MALLEGNI, VITALI

All'emendamento 5.500, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente comma: "1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico"».

Art. 8.

8.500/1

BELLANOVA, MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-bis.

8.500/2

BELLANOVA, MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-ter.

8.500/3

BELLANOVA, MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-quater.

8.500/4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 8.500, al capoverso comma «1-*quater*», *sostituire le parole da:* «da nominare» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «. Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Agli esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma «1-*quinquies*».

8.500/5

BELLANOVA, MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-quinquies.

8.0.500/1

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», *comma 1, lettera* a), *sostituire i commi 2*-bis *e 2*-ter *con i seguenti:*

«2-*bis*. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'operatore di rete all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.

2-*ter*. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da opportune indagini in georadar volte a va-

lutare la stratigrafia del terreno. A seguito delle suddette indagini, in considerazione del limitato impatto nella struttura del sottofondo stradale esistente, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate da predisposizione obbligatoria di Valutazione Preventiva di Impatto Archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-*quater*. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo sulla facciata di edifici e immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136,143, comma 1, lettera *d)*, e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

8.0.500/2

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», *comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «alla trasmissione» *con le seguenti:* «esclusivamente alla previa comunicazione».

8.0.500/3

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», *comma 1, lettera* a)*, comma 2*-bis*, sostituire le parole:* «alla Soprintendenza competente» *con le seguenti:* «all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi».

8.0.500/4

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», *al comma 1, lettera* a)*, comma 2*-ter*, sopprimere le parole:* «dei cui esiti valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento» *e sopprimere l'ultimo periodo.*

8.0.500/5

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-*bis*», *comma 1, lettera* b)*, comma 4*-bis*, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.0.500/6

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente*:

«1-*bis*. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto e non la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

b) *al comma 2 dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«b-*bis*) al comma 7, le parole: "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni" sono sostituite con le seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni"»;

c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività" sono soppresse».

8.0.500/7

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 87-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,", sono inserite le seguenti: "che modifichino le caratteristiche radioelettriche e";

2) dopo le parole: "contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli", sono inserite le seguenti: "; questi ultimi, nel caso riscontrino criticità nell'intervento effettuato, entro 60 giorni, ordinano il ripristino a conformità"».

8.0.500/8

MALLEGNI

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-*bis*», *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 87-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ", sono inserite le seguenti: "che modifichino le caratteristiche radioelettriche e";

2) dopo le parole: "contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli", sono inserite le seguenti: "; questi ultimi, nel caso riscontrino criticità nell'intervento effettuato, entro 60 giorni, ordinano il ripristino a conformità"».

8.0.500/10

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-*bis*», *comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 7, ultimo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti" sono sostituite con le seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete", e dopo le parole: "il termine è ridotto a otto giorni" sono aggiunte le seguenti: "; si intende in tali casi accolta anche l'istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità prevista dal nuovo codice della strada, qualora entro 30 giorni dal suo ricevimento l'Amministrazione non abbia fornito alcun riscontro in merito.";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10"».

8.0.500/9

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, capoverso «Art. 8-bis.» al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 7, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di proposizione di istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in caso di mancata conclusione del procedimento da parte della competente amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla sua proposizione, questa si intende accolta"».

8.0.500/11

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», *comma 2, alla lettera* c)*, sopprimere le parole*: «ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del medesimo decreto legislativo n.42/2004».

8.0.500/12

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-*bis*»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Trascorso il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione semplificata relativa agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta";

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nel caso in cui la competenza ad autorizzare gli interventi di cui al comma 1 sia in capo a più amministrazioni, il richiedente provvede

ad inviare contestualmente le richieste a ciascuna amministrazione, anche a mezzo di Sportello Unico. Alla fattispecie di cui al primo periodo trovano applicazione i termini di cui all'articolo 10"».

8.0.500/13

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-*bis*», *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 87 del decreto legislativo 12 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti 'carrati', necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

10-*ter*. L'installazione di carrati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione – da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica – in deroga – anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare"».

8.0.500/14

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-*bis*», *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Con specifico riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunica-

zione elettronica ad alta velocità, il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente".

3-*ter*. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le seguenti parole: "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti": aggiungere le seguenti: "e di trenta giorni dalla ricezione degli atti qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"».

8.0.500/15

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-*bis*», *comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito».

8.0.500/16

MALLEGNI

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», *sopprimere il comma 5.*

8.0.500/17

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», *sopprimere il comma 5.*

Art. 9.

9.0.500/1

PATUANELLI

All'emendamento 9.0.500, al capoverso «Art. 9-bis», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari».

9.0.500/2

SILERI, CASTELLONE, PATUANELLI

All'emendamento 9.0,500, al capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 582 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalità di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che è ridenominato allo scopo "Fondo per *payback* 2013-2017".

1-*ter*. L'accertamento di cui al comma 1-*bis* è compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle regioni interessate, ed è effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013- 2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, e dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento è data notizia sul sito istituzionale dell'AIFA.

1-*quater*. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 1-*bis* s'intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 1-*bis*. L'AIFA è tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 1-*ter* alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti l'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.

1-*quinquies*. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per *payback* 2013-2017».

9.0.500/3

VITALI, STABILE

All'emendamento 9.0.500, al capoverso «Art. 9-bis», al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* Al comma 687 il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021, prevedendo un'apposita area contrattuale in deroga alle previsioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

9.0.600/1

MALLEGNI, VITALI

All'emendamento 9.0.600, al capoverso «Art. 9-bis», al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, nel caso in cui, per cause di forza maggiore gli fosse impossibile utilizzare il sistema in-

formatico per la gestione del medicinale veterinario e del mangime medicato e ci sia l'urgenza di garantire la cura agli animali, può utilizzare in alternativa le modalità operative di prescrizione in forma cartacea. Entro 24 ore dal ripristino della corretta funzionalità del sistema, per quanto di propria competenza, le informazioni relative a prescrizione/erogazione e somministrazione devono essere inserite a sistema, con le funzionalità disponibili».

9.0.600/2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 9.0.600, al capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: "i dispositivi medici" con le seguenti: "i farmaci"».

Art. 10.

10.500/1

Montevecchi, Floridia, Russo, Marilotti, Granato

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, capoverso* «2-bis»*, alla lettera* f)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

10.500/2

Montevecchi, Floridia, Russo, Marilotti, Granato

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, capoverso* «2-bis»*, alla lettera* f)*, ultimo periodo, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 per cento».

10.500/3

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, sostituire il comma 2-*octies *con il seguente:*

«2-*octies*. Al comma 796 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Conseguentemente per la a. s. 2019/2020 è prevista una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili"».

10.500/4

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, dopo il comma 2-*decies *aggiungere il seguente:*

«2-*undecies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

10.500/5

Berardi, Masini

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-*undecies*. All'articolo 1, comma 603 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 la parola: "anno" è sostituita con la seguente: "biennio"».

10.500/6

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-*undecies*. All'articolo 399, comma 2, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione che viene confermato nei ruoli dopo il superamento dell'anno di formazione e di prova come disciplinato dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

10.500/7

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. In relazione alla carenza di personale docente abilitato rispetto alle assunzioni in ruolo disposte nell'ultimo triennio e al fine di garantire la continuità didattica, per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107 come modificato dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

10.500/8

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi bandito nel 2018 sono ammessi direttamente alle prove orali se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863».

10.500/9

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. All'articolo 1, comma 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Conseguentemente per l'a. s. 2019/2020 è prevista una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili"».

10.500/10

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. I corsi, a costo zero per lo Stato, sono organizzati dalle Università anche telematiche in convenzione con gli Uffici scolastici regionali, nonché da enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita nella Commissione la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale, nominato dallo stesso Ufficio scolastico regionale. I corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi».

10.500/11

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "formazione continua dei docenti", sono aggiunte le seguenti: "di ruolo e precari, e del personale Ata ed educativo"».

10.500/12

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies.* In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 7 5, non opera con riferimento alle risorse da destinare per la corresponsione della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018, anche al personale con supplenza breve, a partire dall'a. s. 2019/2020, da utilizzate dall'apposita sezione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 592 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017».

10.500/13

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: "docente", le parole: "di ruolo" sono soppresse».

10.500/14

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. All'articolo 40 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Ad

essa partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative anche non firmatarie dei contratti collettivi nazionali"».

10.500/15

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovunque ricorrano, le parole: "percorso formativo triennale" sono sostituite con le seguenti: "concorso riservato per titoli e servizi"».

10.500/16

BERARDI, MASINI

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*undecies*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovunque ricorrano, le parole: "percorso FIT" sono sostituite con le seguenti: "concorso riservato per titoli e servizi"».

10.500/17

TESTOR, CONZATTI, GIRO, VITALI, MOLES

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, dopo il comma 2*-decies*, aggiungere i seguenti:*

«2-*undecies*. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo le parole: "e di categoria, religiose" sono aggiunte le seguenti: ", Bande musicali,".

10.500/18

TESTOR, CONZATTI, GIRO, VITALI, MOLES

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, dopo il comma 2*-decies*, aggiungere i seguenti:*

«2-*undecies*. Alle Bande Musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale

prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.

10.500/19

TESTOR, CONZATTI, GIRO, VITALI, MOLES

All'emendamento 10.500, alla lettera b)*, dopo il comma 2-*decies*, aggiungere i seguenti:*

«2-*undecies*. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *m)*, dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono inserite le seguenti: "ai formatori".

10.600/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 10.600, al capoverso comma «2-bis», *secondo periodo, sostituire le parole:* «comma 2» *con le seguenti:* «commi 2 e 2-bis» *e le parole da:* «31 dicembre 2021» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «31 dicembre 2019».

Art. 11.

11.0.500/1

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180, il comma 6 è soppresso. Conseguentemente sono soppresse tutte le norme relative alle competenze del sindaco in materia contenute negli articoli 2, 3 e 4.

11.0.500/2

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere *a)* e *b)*, le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono soppresse.

11.0.500/3

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*, La rilevazione e la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente dei dati contenuti nel Conto Annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assolve anche l'adempimento di comunicazione di tabelle e rilevazione di altri dati inerenti alla spesa di personale da inviare da parte dei Comuni alle altre PP.A.A. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale il DFP, sentito il MEF e previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, emana un decreto di semplificazione che contiene un modello standard di rilevazione e dati relativi alla spesa di personale.

11.0.500/4

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 10 gennaio 2019, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 delle-legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011. È altresì abrogata la previsione del deposito dei bilanci delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114, comma 5-*bis* del TUEL».

11.0.500/5

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:

11.0.500/7

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

11.0.500/8

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *al comma 4, sopprimere le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali».*

11.0.500/9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 11.0.500, al comma 4, sopprimere le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali».

11.0.500/10

FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», *apportare le seguenti modificazioni:*

b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

11.0.500/11

ROJC

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera c*)* e al comma 2, lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018". Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera *b)* le parole: "8 anni" sono sostituite con le seguenti: "9 anni".

11.0.500/12

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, comma 24, al secondo periodo, dopo le parole: "assicurativi di cui agli articoli", è aggiunta la seguente: "79".

11.0.500/13

MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle Province è delle Città metropolitane ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge- 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate».

11.0.500/14

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

11.0.500/15

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: "Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

11.0.500/16

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

11.0.500/17

D'ARIENZO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, an-

che già soci, nei limiti-e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

11.0.500/18

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

10-*ter*. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

11.0.500/19

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-*bis*. È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di richiedere ai Comuni e Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altra P.A.. A far data dal 10 gennaio 2019 sono nulle e non trovano applicazione le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.

11.0.500/20

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *al comma 11 aggiungere infine il seguente periodo:* «Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

11.0.500/21

VITALI, MALLEGNI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo:* «Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

11.0.500/22

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo*: «Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

11.0.500/23

MANCA, PATRIARCA, BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, RICHETTI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Dopo il comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è inserito il seguente:

"96-*bis*. A valere sul Fondo di cui al comma 95, sono destinate ad accelerare le iniziative condivise nell'ambito dell'accordo per la qualità dell'aria del Bacino Padano risorse pari ad almeno 150 milioni di euro per il 2019, 250 milioni di euro per il 2020, 800 milioni di euro per il 2021, 1.200 milioni di euro per il 2022 e 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028. In sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è definito il riparto delle risorse fra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, le misure a cui sono destinate e le modalità di utilizzo del contributo"».

11.0.500/24

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

11.0.500/25

PITTONI, MARIN, BAGNAI, AUGUSSORI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, PEPE, FAGGI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis»*, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. Nelle more dell'Intesa di cui al punto 5 dell'Accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il presidente del consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è integrato di 71, 8 milioni-di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 12-*ter* a 12-*septies*.

11.0.500/26

VITALI, MALLEGNI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"1015. Gli enti locali possono determinare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti' ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 175 per cento, se il rapporto tra l'ammontare totale delle riscossioni e l'ammontare degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti ad esclusione dei trasferimenti di altre amministrazioni pubbliche, stati esteri, organizzazioni internazionali e Unione europea, calcolato sull'anno 2018, è superiore al medesimo rapporto calcolato sulle medie degli aggregati indicati registrati nel triennio 2015-2017. L'ente locale può adottare in sede previsionale la misura più favorevole se la condizione di cui al periodo precedente è verificata in sede di preconsuntivo, fermo restando l'obbligo di adeguamento sulla base del riscontro dei dati del rendiconto di gestione. In alternativa, la facoltà di cui al secondo periodo è consentita agli enti che hanno annullato o ridotto di almeno il dieci per cento il ricorso all'anticipazione di tesoreria rispetto al triennio di riferimento";

11.0.500/27

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

a) il comma 1015, è sostituito dal seguente:

11.0.500/28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

11.0.500/29

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».

11.0.500/30

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera *b)* del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento; Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.";

11.0.500/31

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Nelle more dell'elaborazione delle proposte di semplificazione degli adempimenti connessi alla contabilità economico patrimoniale presso la Commissione Arconet, l'obbligo di tenuta della contabilità stessa da parte dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, in deroga al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dall'esercizio 2020».

11.0.500/32

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. I comuni che non applicano il contributo di sbarco riservato ai territori delle isole minori di cui all'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono, con ordinanza del sindaco, individuare aree del centro storico o altre porzioni del territorio comunale a forte attrazione turistica, sulle quali attivare strumenti di controllo degli accessi, con facoltà di applicare una tariffa d'ingresso entro il limite giornaliero di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11.0.5000/33

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "quattro dodicesimi" sono sostituite dalle parole: "cinque dodicesimi"».

11.0.500/34

Vitali, Mallegni

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

11.0.500/35

Parrini, Margiotta

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti"».

11.0.500/36

Parrini, Margiotta

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

12-*ter*. Ai fini dell'attuazione e dell'eventuale proposizione di ipotesi di modifica della normativa recata dai commi da 858 a 862 è istituito presso la Ragioneria generale dello Stato un tavolo di confronto con la partecipazione di componenti dell'Anci, con lo scopo di individuare interventi finalizzati all'adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti com-

merciali da parte dei comuni, anche attraverso l'integrazione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con il sistema SIOPE+ di recente attivazione e la minimizzazione delle attività manuali di alimentazione dei citati sistemi, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione demografica. Le proposte di intervento di cui al periodo precedente sono presentate entro il mese di settembre 2019».

11.0.500/37

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Dopo il comma 889, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito il seguente:

11.0.500/38

VITALI, MALLEGNI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

"889-*bis*. Per gli anni dal 2019 al 2033'è assegnato alle città metropolitane un contributo di 80 milioni di euro annui per le stesse finalità di cui al comma 889, sulla base di un decreto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di criteri da definirsi attraverso la medesima intesa"».

11.0.500/39

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

11.0.500/41

VITALI, MALLEGNI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Ai comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata", e soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

11.0.500/42

VITALI, MALLEGNI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme *pro tempore* vigenti è recepita nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio dì previsione».

11.0.500/43

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme *pro tempore* vigenti è recepita nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio di previsione».

11.0.500/44

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis»*, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

11.0.500/45

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme *pro tempore* vigenti è recepita nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio di previsione».

11.0.700/1

MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», *al capoverso* «2-bis» *dopo le parole:* «nel caso di veicoli» *inserire le seguenti:* «di cilindrata superiore a 1.600 cc» *e sostituire le parole:* «a 160» *con le seguenti:* «a 115».

11.0.700/2

MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis», *al capoverso* «2-bis» *dopo le parole:* «nel caso di veicoli» *inserire le seguenti:* «di cilindrata superiore a 1.600 cc» *e sostituire le parole:* «a 160» *con le seguenti:* «a 120».

11.0.700/3
MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», *al capoverso* «2-bis» *sostituire le parole:* «a 160» *con le seguenti:* «a 115».

11.0.700/4
MARGIOTTA, PARRINI

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», *al capoverso* «2-bis» *sostituire le parole:* «a 160» *con le seguenti:* «a 120».

11.0.700/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», *al capoverso comma* «2-bis» *sostituire le parole:* «a 160» *con le seguenti:* «a 120».

11.0.700/6
CONZATTI

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

11.0.900/1
AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

All'emendamento 11.0.900, capoverso «Art.11-bis», *comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: "Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico finanziarie anche connesse alla gestione del

fenomeno migratorio" "con le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione";

11.0.9 (testo corretto)

AUDDINO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, BOTTO, MORRA, ABATE, GRANATO, CORRADO, VONO, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo anno 2019, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n, 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del citato comma 446.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

a) per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, per i quattro anni decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato, mediante l'utilizzo delle risorse di cui al-

l'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ripartite dal Decreto direttoriale 7 agosto 2018, n. 134, integrabili con ulteriori risorse regionali;

b) per l'assunzione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali».

Plenaria

9ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Galli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 21,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(989) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 3.2 (testo 2), 3.121 (testo 2), 3.0.17 (testo 2), 3.0.45 (testo 2), 3.0.57 (testo 2), 3.0.61 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 5.0.22 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.0.6 (testo 2), 7.0.8 (testo 2), 8.0.34 (testo 2), 8.0.39 (testo 2), 10.0.11 (testo 2), 11.0.7 (testo 2), 11.0.33 (testo 2), 11.0.95 (testo 2), 11.0.101 (testo 2), 11.0.125 (testo 2), 11.0.190 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che sono stati ritirati gli emendamenti: 10.0.7, 10.0.19 e 10.0.28.

Si passa all'esame degli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi all'articolo 8.

Su proposta della relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* sono accantonati gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.16 (testo 2), 8.0.19, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34 (testo 2), 8.0.35, 8.0.36, 8.0.39 (testo 2), 8.0.41 e 8.0.42.

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* esprime parere contrario sugli emendamenti 8.0.15, 8.0.18, 8.0.28 e 8.0.43, nonché sugli identici 8.0.29 e 8.0.30.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.0.15, 8.0.18 e 8.0.28 sono respinti.

Le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti identici 8.0.29 e 8.0.30, nonché l'emendamento 8.0.43.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Su proposta della relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* sono accantonati gli emendamenti 9.2, 9.0.4, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.11, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.22 (testo 2), 9.0.30, 9.0.36, 9.0.38, 9.0.41 e 9.0.42. Sono altresì accantonati gli emendamenti 9.0.500 e 9.0.600 con i relativi subemendamenti.

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, gli identici 9.7 e 9.8, gli identici 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3, 9.0.5, 9.0.13, gli identici 9.0.14 e 9.0.15, 9.0.21, gli identici 9.0.24 e 9.0.25, 9.0.26, gli identici 9.0.27 e 9.0.28, gli identici 9.0.29, 9.0.31 e 9.0.34 (testo 2), 9.0.32, 9.0.33 e 9.0.35.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, nonché gli identici 9.7 e 9.8.

Posti ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti identici 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3, nonché l'emendamento 9.0.5.

Per assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 9.0.12.

Con distinte votazioni, le Commissione riunite respingono altresì l'emendamento 9.0.13 e gli identici 9.0.14 e 9.0.15.

Si passa poi alla votazione dell'emendamento 9.0.21, che, posto ai voti, è respinto.

Sono poi respinti gli emendamenti identici 9.0.24 e 9.0.25 e, separatamente, l'emendamento 9.0.26, nonché gli emendamenti identici 9.0.27 e 9.0.28.

Le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti identici 9.0.29, 9.0.31 e 9.0.34 (testo 2).

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 9.0.32, 9.0.33 e 9.0.35.

Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 10.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* ritira l'emendamento 10.34; fa propri e ritira gli emendamenti 10.0.22 e 10.0.23 (testo 2).

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 10.0.30.

Su proposta della relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* è disposto l'accantonamento degli emendamenti 10.8, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32 (testo 2), 10.33 (testo 2), 10.0.6, 10.0.8, 10.0.11 (testo 2), 10.0.14, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.24, 10.0.33, 10.0.31 (testo 2) e 10.0.32. Sono altresì accantonati gli emendamenti 10.500, 10.600, 10.0.1000 e i relativi subemendamenti.

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, gli identici 10.2 e 10.3, gli identici 10.4 e 10.11, 10.5, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, gli identici 10.17 e 10.18, gli identici 10.19 e 10.20, 10.21, 10.25, gli identici 10.38 e 10.39, 10.40 e gli identici 10.0.4 e 10.0.5.

Il GOVERNO si conforma al parere della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Sono respinti altresì gli emendamenti identici 10.2 e 10.3.

In favore dell'emendamento 10.4, di identico contenuto all'emendamento 10.11, interviene il senatore VITALI *(FI-BP)*, facendo osservare che la proposta intende dare soluzione ad un contenzioso relativo ai concorsi per dirigenti scolastici.

La Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 10.4 e 10.11.

Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 10.5 e 10.9.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* caldeggia l'approvazione dell'emendamento 10.10, che mira a risolvere le carenze di organico dei dirigenti scolastici.

L'emendamento 10.10, posto in votazione, è respinto.

Le Commissioni riunite respingono, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, nonché gli identici 10.17 e 10.18.

Anche gli emendamenti identici 10.19 e 10.20, posti ai voti, sono respinti ed è respinto l'emendamento 10.21.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 10.25 che, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 10.28 viene dichiarato improponibile, analogamente a quanto già fatto per gli identici emendamenti 10.26 e 10.27.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 10.38 e 10.39 che, posti ai voti, sono respinti.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 10.40 e gli identici 10.0.4 e 10.0.5.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione dei restanti emendamenti ad una ulteriore seduta, da convocarsi nella giornata di domani alle ore 8,30, in considerazione della seduta di Aula delle ore 9,30, al cui ordine del giorno è iscritto il disegno di legge in esame, preannunciando che, in ogni caso, sarà chiesta una proroga dell'esame in sede referente.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore PATUANELLI *(M5S)*, che confida in una celere conclusione dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite, alla luce del proficuo e approfondito lavoro svolto sinora.

Dissente da tale previsione il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, il quale lamenta i ritardi che hanno caratterizzato i lavori e che rischiano di non far concludere in tempi certi l'*iter* legislativo. Invita la maggioranza a tenere conto del rapporto costruttivo e non ostruzionistico che le opposizioni hanno tenuto e chiede pertanto che ci sia un'apertura verso alcune richieste avanzate dalle opposizioni medesime.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* propone di convocare le Commissioni riunite alle ore 14 di domani, anche in considerazione della concomitanza con ulteriori impegni parlamentari.

Il senatore PARRINI *(PD)* critica l'andamento non lineare dei lavori delle Commissioni riunite, ricordando che il Gruppo del Partito democratico aveva invitato la Presidenza a garantire una gestione ordinata.

Anche il senatore RUSPANDINI *(FdI)* e la senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* chiedono certezza sui tempi di esame dell'*iter*, in considerazione della imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula.

Il presidente COLTORTI, alla luce del dibattito, propone di convocare una ulteriore seduta domani 22 gennaio, alle ore 9,15, per consentire alla Presidenza di riferire all'Aula sull'andamento dei lavori in sede referente e decidere poi un'ulteriore convocazione per il prosieguo dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite domani, 22 gennaio 2019, alle ore 9,15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle 22,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.2 (testo 2)

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera *b)*, le parole: "almeno otto Paesi stranieri", sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera *c-bis)*, le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera *c-ter)*, è soppressa».

3.121 (testo 2)

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati di capacità superiore a 13 mc.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1-*bis* con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

1-*quater*. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 10 dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità

tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31.12.2018.

1-*quinquies* L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

3.0.17 (testo 2)

ARRIGONI, CAMPARI, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche)

1. All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili. La relazione e l'eventuale atto di assenso devono riportare la valutazione degli effetti sull'ambiente che possono generare gli scarichi delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico. I comuni trasmettono alla regione competente per territorio i dati relativi agli impianti, ai fini dell'istituzione e continuo aggiornamento da parte delle regioni di un registro regionale degli impianti di cui al presente comma, consultabile pubblicamente sul sito *web* di ciascuna regione";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-*bis*"».

3.0.45 (testo 2)

PEPE, FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti per il completamento della liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e

passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.";

c) al penultimo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite con: "31 dicembre 2019";

d) il penultimo periodo è soppresso».

3.0.57 (testo 2)

TOSATO, MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.61 (testo 2)

MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«3-*bis*. L'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si interpreta nel senso che si considerano comunque accessorie e quindi consentite, indipendentemente dalla loro frequenza e dalle modalità di espletamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto dei limiti di orario e di attività applicati agli altri esercizi ubicati nel territorio comu-

nale. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico».

Art. 4.

4.0.1 (testo 2)

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

"561 Restituzione degli immobili

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.";

b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

Art. 562. – *(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).* "Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.";

c) l'articolo 563 è sostituto dal seguente:

Art. 563. – *(Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati).* – "La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il dona-

tario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente: "8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.

3. All'articolo 804 del Codice Civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima"».

Art. 5.

5.0.22 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 5-*bis*.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico".

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delie strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.".

4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:".

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto

deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.".

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-*bis*. Per gli interventi di cui all'articolo 3-*ter*, comma 1, punto b. ii) e lettera *c)*, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".

b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. Per gli interventi di cui all'articolo 3-*ter*, comma 1, punto b. ii) e letterac*)*, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

«3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65".

d) dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

"Art. 94-*bis*. (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di 'minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi 'privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre ii preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui al comma 1, lettera *a)*, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "'minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1 letterab*)* o letterac*).*

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico"».

Art. 6.

6.8 (testo 2)

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*, che non superano i 10 addetti, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti. Sono comunque esonerati dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), b), e) e f), in presenza di rifiuti non pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa e i soggetti che svolgono le attività ei estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggi, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure, anche se producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti,

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp)*.».

6.0.6 (testo 2)

PEPE, CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

All'articolo 242, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti"».

Art. 7.

7.0.8 (testo 2)

PILLON, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario, in materia di trasferimento di magistrati)

1. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle sedi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente articolo e limitatamente ai magistrati che abbiano dato prova di efficienza secondo quanto determinato dalla valutazione loro assegnata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Negli altri casi il trasferimento di cui all'articolo 194, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non può avvenire prima di quattro anni".».

Art. 8.

8.0.34 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*

(Disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 dell'allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:

a) fino a 5 collegamenti fissi bidirezionali 1;
b) oltre 5 fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 0,50;
c) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,35;
d) oltre 40 fino a 200 collegamenti fissi bidirezionali 0,30;
e) oltre 200 collegamenti fissi bidirezionali 0,28.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.39 (testo 2)

NISINI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di cinema e audiovisivo)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017 n. 203, recante «Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) nell'alinea, al primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: « Il Presidente e » sono soppresse;

2) alla lettera a), dopo la parola «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;

3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono inserite le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

4) la lettera d) è soppressa;

b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».

2. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Consultazioni pubbliche)*. Il Ministero, nella fase preparatoria di atti e provvedimenti normativi e amministrativi, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, consulta le associazioni di categoria del settore cinematografico e audiovisivo, le organizzazioni professionali e sindacali e altri soggetti pubblici e privati che abbiano interessi nel medesimo settore.»

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e» sono soppresse;

c) all'articolo 7, comma 5, le parole: «, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11,» sono soppresse;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «, sentito il Consiglio superiore,» sono soppresse;

e) all'articolo 14, comma 2, le parole: «, acquisito il parere del Consiglio superiore,» sono soppresse;

f) all'articolo 25, comma 1, la parola «acquisiti» è sostituita dalla seguente: «acquisito» e le parole: «e il parere del Consiglio superiore» sono soppresse;

g) all'articolo 26, comma 4, le parole: «acquisiti i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere» e le parole: «e del Consiglio superiore» sono soppresse;

h) all'articolo 27, comma 4, le parole: «acquisiti i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere» e le parole: «e del Consiglio superiore» sono soppresse;

i) all'articolo 29, comma 4, la parola: «acquisiti» è sostituita dalla seguente: «acquisito» e le parole: «e il parere del Consiglio superiore» sono soppresse;

j) all'articolo 26:

1) al comma 2, la parola: «cinque» è soppressa e dopo le parole: «salvo il rimborso,» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,»;

2) il comma 3 è abrogato;

k) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è soppressa.

Art. 10.

10.0.11 (testo 2)

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Interpretazione autentica in materia di attività svolte dai professori e ricercatori universitari)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.

2. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e al Rettore.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato Accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

Art. 11.

11.0.7 (testo 2)
FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50% del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio".

11.0.33 (testo 2)
ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali

1. Dopo l'articolo 1139 del codice civile sono inseriti i seguenti articoli:

"rt. 1139-*bis*.

(Nomina dell'amministratore in edifici degradati, o ubicati in aree degradate)

1. Negli edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate, di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e agli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge

18 aprile 2017 n. 48, la nomina dell'amministratore nei casi previsti dall'articolo 1105 può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, oltre che su ricorso di ciascun condomino, anche su istanza del Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, quando l'inerzia, o l'impossibilità di prendere i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune contribuisca a determinare, aggravare, o comunque impedisca di contribuire a rimuovere le condizioni di degrado in cui versa l'immobile, o l'area.

2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere assunta dal Sindaco o dal Prefetto anche quando sia stata disposta la revoca dell'amministratore per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1136-*sexies*.

Art. 1139-*ter*.

(Assemblee non in grado di deliberare in edifici degradati, o ubicati in aree degradate)

1. Negli edifici condominiali ubicati in aree urbane degradate, o essi stessi degradati, l'amministratore, anche nominato ai sensi dell'articolo 1139-*bis*, quando verifichi che le assemblee indette in prima e seconda convocazione per la formazione delle tabelle millesimali, del bilancio, la ripartizione degli oneri condominiali, l'instaurazione delle liti per il recupero forzoso dì quest'ultimi, le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio e degli impianti e in genere per tutte le decisioni indispensabili per la corretta gestione del condominio, non sono state in grado di deliberare per tre volte consecutive per difetto del quorum costitutivo, o deliberativo, e comunque quando si registri l'incapacità dell'assemblea di deliberare per un periodo superiore a un anno, assume egli stesso le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

2. Nell'esercizio del potere di cui al comma che precede, l'amministratore giudiziario adotta una determina nella quale:

a) fa constare l'incapacità dell'assemblea di deliberare per tre volte consecutive in prima e seconda convocazione per mancanza del quorum costitutivo o deliberativo, indicando le date e i sistemi adottati per la convocazione dei condomini, ovvero fa constare che detta assemblea non è stata in grado di deliberare per oltre un anno su argomenti necessari a assumere decisioni vitali per l'organizzazione del condominio e relativi alle materie di cui al comma 1;

b) fa constare le decisioni che intende assumere per il funzionamento del condominio e le ragioni che le giustificano;

c) deposita, entro dieci giorni dalla sua assunzione la determina con gli allegati presso l'Autorità Giudiziaria competente;

d) dà notizia della determina e del deposito al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune interessato.

Art. 1139-*quater*.

(Poteri dell'Autorità Giudiziaria)

1. L'Autorità Giudiziaria competente in sede di volontaria giurisdizione, con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza per la comparizione dell'amministratore e, assunte quando occorre sommarie informazioni, disposta, se del caso, l'integrazione della documentazione allegata alla determina, senza ulteriori differimenti convalida, anche con prescrizioni operative o restrizioni, o non convalida la decisione dell'amministratore.

2. La determina convalidata ai sensi del comma che precede attribuisce all'amministratore il potere di assumere le iniziative ivi indicate.

3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere notificato, ad istanza dell'Autorità Giudiziaria, anche al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, i quali possono intervenire, senza formalità, all'udienza di cui al comma 1 con facoltà anche di interloquire.

Art. 1139-*quinquies*.

(Revoca della determina)

1. L'amministratore può in qualsiasi momento assumere motivata determina di revoca totale, o parziale di quella di cui all'articolo 1139-*ter*, comma 1, soggetta a convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria col medesimo procedimento di cui all'articolo 1193-*quater* quando siano venute meno le ragioni che l'hanno giustificata.

2. L'assemblea condominiale regolarmente costituita e atta a deliberare, può in qualsiasi momento revocare, o sospendere la determina di cui all'articolo 1139-*ter* o quella di cui al comma 1 che precede senza necessità dì alcuna convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria alla condizione che essa contestualmente assuma le decisioni oggetto della determina revocata.

Art. 1139-*sexies*.

(Obblighi dell'amministratore)

1. L'amministratore, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1129, ha anche quelli:

a) di assumere senza indugio l'iniziativa di cui all'articolo 1139-*ter* ricorrendone i presupposti;

b) di riferire al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, dell'attuazione

delle delibere assunte ai sensi dell'articolo 1139-*ter* ovvero delle loro revoche ai sensi dell'articolo 1139-*quinquies*;

c) di richiedere al Sindaco del Comune ove l'immobile condominiale è ubicato la certificazione attestante la natura degradata della relativa area urbana, o dello stesso edificio entro quindici giorni dalla nomina.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra l'amministratore è considerato incaricato di un pubblico servizio".

2. Al Codice civile sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) Al comma 12 dell'articolo 1129 dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:

8-*bis*) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1139-*sexies*.

b) Al comma 13 dell'articolo 1129 dopo la parola: "revocato", è aggiunto il seguente periodo: "La revoca, anche su istanza del Sindaco o del Prefetto di cui all'articolo 1139-*bis*, è sempre disposta dall'Autorità Giudiziaria nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1139-*sexies*. Pronunciando la revoca, l'Autorità Giudiziaria dispone la sospensione dell'interessato dall'esercizio della funzione di amministratore per un anno".

3. Dopo il comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma:

"431-*bis*. Anche in caso di mancata predisposizione del progetto di riqualificazione di cui al presente comma, il Comune è sempre tenuto, a richiesta degli interessati e ricorrendone i presupposti, a rilasciare 'attestazione di area urbana degradata o dì edificio degradato tale qualificato ai sensi in particolare dell'articolo 5, comma nono, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48"».

11.0.95 (testo 2)

ROMEO, FAGGI, PEPE, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle con-

cessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i commi 1 e 1 *bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775 del 1933, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933.

Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1 *ter*, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione. Le regioni possono conferire i beni di cui all'articolo 25 del regio decreto 1775 del 1933 in proprietà a società *in house*.

1-*bis* Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1 *ter*, lettera d) a:

a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-*ter*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-*bis*;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1 *bis*;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera k);

e) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 anni e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di anni 10, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

f) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

g) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e suoi aggiornamenti;

h) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

i) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e

di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

j) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 507 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4-*bis*, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

k) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili, per i quali il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili per i quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

l) previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

m) le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le Regioni interessate; Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di

competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-*quater* Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 *ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, lettera 1 del decreto legislativo 112 del 1998, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1agosto 2002, n. 166.

1-*quinquies*. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione,

per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1 quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e previo parere della conferenza Stato-Regioni, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1 quinquies) e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 per la componente fissa del canone e a 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-*octies*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.";

b) sono abrogati i commi 2, 4, 8-*bis* e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modifiche ed integrazioni.

c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

11.0.101 (testo 2)
TESEI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*per un periodo comunque non superiore a 365 giorni*"».

11.0.125 (testo 2)
AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: "rotazione dei dirigenti" sono aggiunte le seguenti: ", salvo nel caso dei comuni che hanno un numero di dirigenti pari o inferiore a due,".

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, si considera il numero dei dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

11.0.190 (testo 2)
CAMPARI, PERGREFFI, FAGGI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazioni in materia di revisioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è sostituito dal seguente: "1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo, in particolare l'implementazione, senza nuovi oneri a carico dello Stato, di un sistema centralizzato di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, e relativi rimorchi, da effettuare presso i soggetti privati abilitati ai sensi del medesimo comma 1049".

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

€ 5,20